TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 68

Art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731

Sara' provveduto in sede di regolamento generale di concerto con i Ministeri interessati, a coordinare l'attivita' dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico. Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sara' disciplinata la destinazione del patrimonio della cessata Unione delle Camere di commercio e industria italiane.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-68-art-35-comma-quinto-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it